



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE DELLE
POLITICHE MOBILITA',
INFRASTRUTTURE E TPL

*SETTORE
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE*

Spett.
Autorità per la Regolazione dei Trasporti

pec@pec.autorita-trasporti.it

oggetto: "Schema di atto di regolazione recante "Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"- Delibera ART 55/2018: osservazioni.

”

Con riferimento all'oggetto ed alla Delibera ART 55/2018 del 30 maggio 2018, si allega alla presente il documento contenente le osservazioni e proposte della Regione Toscana.

Distinti saluti

Il Dirigente responsabile
Ing. Riccardo Buffoni

AOO AUTORITA DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
Protocollo Arrivo N. 5566/2018 del 29-06-2018
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

AM 28/06/18

Schema di atto di regolazione recante “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”

Osservazioni e proposte della Regione Toscana

Si prende atto del nuovo schema di atto di regolazione di cui alla Delibera ART 55/2018, prodotto in esito alla precedente consultazione sullo schema di atto di regolazione di cui alla delibera 134/2017.

A riguardo la Regione Toscana ha partecipato alla suddetta consultazione presentando in data 16/02/2018 (prot. 8982), le proprie osservazioni e proposte, condividendo altresì quelle formulate dalla Conferenza delle Regioni e PA, approvate da quest’ultima nella seduta del 19 aprile 2018.

In merito al nuovo schema di atto di regolazione, si constata come lo stesso abbia recepito buona parte delle osservazioni presentate dalla Regione Toscana e dalla Conferenza delle Regioni P/A e come lo stesso risulti notevolmente alleggerito rispetto al precedente, con una consistente riduzione delle misure, offrendosi ad una lettura semplificata e nel suo complesso più chiara.

In particolare nella Nota Introduttiva, così come suggerito dalla Conferenza delle Regioni P/A, la previsione di applicazione delle misure unicamente ai contratti di servizio “*le cui procedure sono avviate successivamente alla entrata in vigore*” dello stesso atto di regolazione, e non anche alla revisione dei contratti di servizio “*al termine del periodo regolatorio*”, come previsto nella precedente versione, è un deciso elemento di chiarezza: inoltre, viste le scadenze dei contratti attualmente vigenti (mediamente 2020 – 2024) lascia in molti casi alle PA, il tempo utile per una loro traduzione in dettato contrattuale.

In modo analogo sembrerebbe opportuno esplicitare che gli effetti previsti delle misure “*sulle carte della qualità dei servizi passeggeri via mare che, ai sensi dell’articolo 2 comma 461 lettera a) della medesima legge, recano gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel CdS*” (punto 4.a delle note introduttive), si abbiano solamente sulle carte approvate a seguito della stipula dei nuovi CdS non anche su quelle vigenti, al momento del loro rinnovo annuale, stanti gli attuali CdS.

Una nota positiva meritano i nuovi criteri dinamici di applicazione delle penali, più specifici e puntuali rispetto alla precedente formulazione: si ritiene che così formulati essi presentino una opportuna maggiore flessibilità orientata a “*premiare*” il miglioramento del servizio attraverso una mitigazione delle penali legata alle performances migliorative raggiunte e al tempo stesso una gradualità nella loro applicazione che tiene conto, in modo progressivo negli anni di applicazione, dei tempi necessari all’IN (ma anche all’EA) per fare fronte all’impatto organizzativo conseguente.

Inoltre il sistema, rinviando all’EA la definizione dei valori di riferimento, consente di fatto la calibrazione delle penali sulla base delle molteplici e diversificate situazioni locali riferibili a ciascun contratto di servizio.

Per quanto sopra, in considerazione tra l’altro del fatto che le osservazioni presentate da questa regione sono state puntualmente valutate e in buona parte accolte, si conviene che la nuova proposta sia migliorativa della precedente e nel complesso condivisibile.